



SVIMEZ
Associazione
per lo sviluppo
dell'industria
nel Mezzogiorno

Roma, 23 gennaio 2008

COMUNICATO STAMPA

Con riferimento alla questione dell' applicazione dell' articolo 119 della Costituzione, e cioè del "federalismo fiscale" - e, più specificamente, al documento proposto al Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 dicembre 2006, da parte del Gruppo di lavoro nominato dal Ministro dell'Economia Padoa Schioppa - la SVIMEZ ha ritenuto di riassumere nella seguente nota (disponibile anche nel sito www.svimez.it) i propri convincimenti sui termini nei quali la questione deve essere affrontata per assicurare l'equità nel trattamento finanziario di tutti i cittadini delle diverse zone del Paese.

* * *

Nota SVIMEZ su Mezzogiorno e Federalismo fiscale

Rispetto allo stato attuale del dibattito sui temi del "federalismo fiscale" - che interessano assai da vicino il Mezzogiorno - occorre, ad avviso della SVIMEZ, che le ragioni di esso e le questioni che ne discendono risultino ben chiare.

Le ragioni del federalismo consistono nel consentire a tutti i cittadini d'Italia - tenendo fermo il concorso che a norma dell'art. 53 della Costituzione è da essi dovuto allo Stato - una più ampia libertà di disporre delle loro risorse per realizzare gli obiettivi perseguiti attraverso gli Enti territoriali. Ciò comporta - come è previsto, appunto, nella Costituzione - l'autonomia tributaria degli Enti medesimi, definita in modo chiaro e tecnicamente appropriato e, tra l'altro, richiede - data la condizione di strutturale debolezza relativa degli Enti del Mezzogiorno derivante dal minore sviluppo economico dell'area - che lo Stato determini meccanismi efficaci che consentano anche alle collettività a "minore capacità fiscale" un potere di variare utilmente l'importo delle loro risorse: anche nella finanza territoriale, cioè, spetta alla Repubblica, rimuovere gli ostacoli che impediscono una effettiva uguaglianza.

Le questioni, per contro, derivano dalla situazione di fatto di un Paese come l'Italia che, anche per quanto concerne la finanza degli Enti territoriali, è tagliato in due parti. Nel Mezzogiorno, la pressione fiscale posta in atto dagli Enti territoriali è, per obiettive ragioni di necessità, più elevata, nel senso che - a parità di ricchezza - l'importo dei tributi posti a carico dei contribuenti è maggiore rispetto a quello dei contribuenti dei



SVIMEZ
Associazione
per lo sviluppo
dell'industria
nel Mezzogiorno

territori più ricchi. A fronte di una più elevata pressione fiscale, il livello dei servizi è tuttavia nel Mezzogiorno ampiamente insoddisfacente, non solo in termini comparativi, ma altresì rispetto a qualsivoglia standard. Ciò vale per quanto concerne le famiglie, e vale altresì in termini di appropriato contesto offerto, attraverso i servizi svolti dagli Enti, alle imprese produttive. Infatti la minore capacità fiscale dei territori non viene oggi compensata, come la nostra Costituzione richiede, da un “fondo perequativo” correttamente definito e ripartito.

L'applicazione dell'art. 119 della Costituzione dovrebbe invece consentire agli Enti di tutte le zone d'Italia – attraverso un mix appropriato di tributi, partecipazioni e trasferimenti – di disporre, applicando l'aliquota base dei tributi, di risorse sufficienti a finanziare integralmente le funzioni pubbliche che sono ad essi affidate. Si tratta, come nell'art. 119 è scritto con ogni chiarezza, di livelli standard dei servizi che lo Stato ha l'impegno di definire e di cui esso deve, con i mezzi indicati, assicurare il finanziamento. Va sottolineato inoltre che la perequazione che l'art. 117 della Costituzione affida alla esclusiva competenza dello Stato, ha la finalità – nell'ipotesi di un maggior sforzo fiscale posto in essere dagli Enti territoriali – di consentire ai cittadini delle diverse zone d'Italia, cui a parità di ricchezza si applichi una medesima pressione tributaria, di fruire di un livello di servizi non troppo diverso.

Se la base di partenza che è posta nell'art. 119 della Costituzione, e cioè la copertura integrale del fabbisogno per tutte le funzioni pubbliche in via ordinaria attribuite alla competenza degli Enti, non viene assicurata, rischia di non potersi utilmente applicare il comma 5 dello stesso articolo, che prevede risorse ed interventi aggiuntivi, per mezzo dei quali si avvii in modo credibile il superamento del “dualismo nazionale”, cioè degli strutturali squilibri economici e sociali che sono in atto tra le diverse zone d'Italia. L'aggiuntività di questi interventi, che la Costituzione impone, in tanto può essere assicurata in quanto il livello di base sia appropriatamente stabilito e monitorato.

Elisa Costanzo
ufficiostampa@svimez.it
328 1430500